

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97850560588

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

A.F. NOVA GESTA NON PROFIT

TIPO ATTIVITÀ

949910 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZALE JONIO 21

C.A.P.

00141

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FDLPTR61E23H501Q

CODICE CARICA


1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FEDELI PIETRO

DATA 23/06/2015

IL FUNZIONARIO


 AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT ROMA 5 - TUSCOLANO

A.F. Nova Gesta non profit

ATTO COSTITUTIVO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata A.F. Nova Gesta non profit
L'associazione ha sede in Piazzale Jonio 21- 00141 Roma

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia l'alfabetizzazione e l'educazione della disciplina assicurativa e finanziaria, attraverso ausilio ed assistenza ai privati cittadini e alle micro, piccole e medie imprese del territorio Italiano, salvaguardando gli stessi ed il mercato da casi di truffe assicurative, e finanziarie segnalando e fornendo tutte le informazioni utili al cittadino e all'imprenditore per difendersi da un nocivo ed errato acquisto ed uso dei prodotti assicurativi e finanziari. A tal fine l'associazione potrà creare opportunità di autodeterminazione per i soci. Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso l'utilizzo e il consulto dei stessi soci, di strumenti operativi e quanto sia utile al perseguimento del fine, favorendo la crescita economica e finanziaria dei privati cittadini e delle imprese, attraverso un'adeguata informazione.


Art. 2. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 3.- L'Associazione potrà acquisire in proprietà o in gestione beni mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini associativi. All'interno della sede sociale o della sede operativa e a solo vantaggio degli associati, l'associazione potrà gestire o cedere a terzi la gestione di un punto di ristoro.

Art.4.- L'associazione promuove l'aggregazione e l'accoglienza di accordi e convenzioni già in essere di altre associazioni non profit, similari nello statuto, e nel comportamento etico.


Art. 5. - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) i revisori dei conti; e) le sedi periferiche.




originario
consegnato il 23/06/2015
Dalla Direzione delle ENTRATE









Titolo II

I soci ordinari e professionali

Art. 1. - Sono soci professionali tutti coloro per loro attitudine e professione sono in grado di aiutare e sostenere i soci ordinari nelle loro richieste di aiuto e o richieste di informazioni, all'interno dello scopo sociale e del fine dell'associazione.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci tutti sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 2. - Il socio ordinario o professionale che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III

L'assemblea dei soci ordinari e professionali

Art. 1. - Sono soci professionali tutti coloro per loro attitudine e professione sono in grado di aiutare e sostenere i soci ordinari nelle loro richieste di aiuto e o richieste di informazioni, all'interno dello scopo sociale e del fine dell'associazione.



Art.2.- L'assemblea ordinaria dei soci tutti, è convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Roma o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci tutti per lettera raccomandata o pec o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 3. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Art.4. - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 5. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 6. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle



deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 7. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 8. - I soci riuniti in Assemblea non possono modificare il presente statuto e non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria l'approvazione e la delibera del consiglio direttivo.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 1. - Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio direttivo stesso ed è composto da non meno di 4 membri e massimo sette. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 2. - In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria del consiglio direttivo. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita ma è previsto un rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per la gestione ed il mantenimento dell'attività associativa.

Art. 3. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, conferisce e revoca procedure.

Autografo

Un altro - More Stone

Autografo

Autografo

Autografo

Autografo

i) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate;

l) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;

m) proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate;

n) predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi alla conoscenza dell'assemblea generale.

Art. 4. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente ed un vice presidente, che durano in carica per l'intera durata del consiglio, Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive nella stessa carica. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

Art. 5. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto congiunto del presidente e del vice presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.


Art. 6. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente o dal vice presidente.

Art. 7. - Per l'elezione del presidente e del vice presidente dell'associazione la nomina dei membri del consiglio, del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Roma li 25/5/15



Si Casano



Cinabate - Nicolo Stene



Quelch...

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata **A.F. Nova Gesta non profit**

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Piazzale Jonio 21- 00176 Roma e può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci e delle società aderenti;
- b) collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio del credito e delle assicurazioni nelle forme consentite, da parte delle società aderenti;
- c) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo dei finanziamenti e delle assicurazioni per la produzione, i consumi, l'alfabetizzazione assicurativa e finanziaria, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;
- d) svolgere attività di assistenza a favore dei soci e delle società associate;
- e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra i soci e le società aderenti e tra esse ed altri enti economici, assicurativi e finanziari in Italia e all'estero;
- f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
- g) la stipula di convenzioni con banche, ed imprese di assicurazioni, per l'ottenimento delle migliori condizioni per gli associati;
- la stipula di convenzioni con studi fiscali, legali e società commerciali e di servizi per l'ottenimento delle migliori condizioni per gli associati.
- h) L'associazione promuove l'aggregazione e l'accoglienza di accordi e convenzioni già in essere di altre associazioni non profit, similari nello statuto, e nel comportamento etico

Soci ordinari e professionali

Art. 1. - Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, giuridiche e associazioni anche le seguenti entità:

- a) costituite nella veste giuridiche;
- b) iscritte nei registri della cancelleria del tribunale competente;
- c) che operino legalmente in uno o più dei seguenti settori:
 - assicurativo e di broker assicurativo
 - fidejussioni e cauzioni assicurativo e bancario
 - intermediari finanziari ex art. 106 e 107

De Camillo
[Signature]

11/01/2011 - Nicola Sturab

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

- finanziamenti per l'acquisto e la vendita di beni di consumo durevoli e strumentali, di servizi ed immobili;
- che si occupano di prestiti personali
- istituti di istruzione di qualsiasi grado e forma;
- e enti che si occupano di ogni altra forma di finanziamento e assicurazioni che abbiano caratteristiche analoghe a quelle delle operazioni sopra indicate.

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta a maggioranza dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall'art. 7.

Art. 2. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabiliti dal consiglio. I contributi devono essere versati entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Art. 3. - I soci sono ordinari, e "professionali", quest'ultimi possono ricevere dall'associazione il relativo contributo a titolo di rimborso spese con modalità e tempi come da indicazione del consiglio direttivo.

I soci "professionali" possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

Art. 4. - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci professionali anche quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

I soci ordinari non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.



Art. 5. - Viene esclusa la qualità di soci per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi a carico del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto.

Hy Caro W

una delle - nicole S...



Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 6. - I soci tutti, si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il consiglio;
- 3) il collegio dei revisori; (qualora necessario)
- 4) il collegio dei probiviri (qualora ritenuto necessario)

Art. 8. - L'assemblea generale dei soci tutti è convocata dal presidente o dal vice presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente o il vice presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno. Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altri associati.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) Proporre al consiglio le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- c) Proporre al consiglio relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- d) discutere relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- e) conoscere il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- f) conoscere altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale proporre e discutere sulle proposte modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 9. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente o dal vice presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Ad Com. f.

Verba Ricave

I soci tutti e le società sono rappresentate da un persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di tre deleghe. Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti.

Si precisa che per la nomina di cui ai punti b), c), d) e e) dell'articolo 9 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci. Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Può proporre al consiglio direttivo di affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare; può convocare l'assemblea generale dell'associazione; proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate; predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

Collegio dei revisori

L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Collegio dei probiviri

L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.


Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal consiglio direttivo il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei soci.

Car. Te. Noale



Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.



Prodotore - *Niccolò Genuo*

De C...



Antonio
